



COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 Reg. Delibere

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle spese di cui al D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e s.m.i.

L' anno duemilaquindici addì 8 del mese di GIUGNO alle ore 9.30

nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge,

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
BRUSEGHINI MONICA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**


Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che negli ultimi anni sono state approvate numerose disposizioni che hanno introdotto obblighi di riduzione e contenimento delle spese correnti degli Enti Locali, vincoli che devono essere tenuti in considerazione anche in sede di predisposizione del bilancio di previsione e tra i quali rientrano quelli di seguito riepilogati:

Riferimenti normativi	Descrizione
Art. 6 comma 3 del D.Lgs. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e s.m. i, da ultimo art 10, comma 5, DL 192/14	<p>➤ indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.</p> <p>La riduzione del 10% applicata dal 1.01.2011 per il triennio 2011/2013 è stata poi prorogata per il 2014 (art.1, comma 13 del DL.n.150/2013) e sino al 31-12-2015 (art 10, comma 5, del DL n. 192/14)</p>
Misure di contenimento delle spese previste : <ul style="list-style-type: none">- dall'art. 6, commi da 7 a 9 e commi da 12 a 14 del D.l n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10- dall'art. 5, comma 2 del D.l. N. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12- dall' art. 1, comma 143, della Legge n. 228/12- dall'art. 15 comma 1, del D.l. N. 66/14, convertito con modificazioni di Legge n. 89/14	<p>Un gruppo di norme contenute nei commi 7,8,9,12, 13 e dell'art. 6 del D.l. N. 78/10, recante "<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>" (c.d. "<i>Manovra economica correttiva 2011/2012</i>"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, specificano ed elencano una serie di tipologie di spesa che gli enti Locali devono, a decorrere dell'anno 2011, obbligatoriamente contenere entro percentuali prefissate, o addirittura eliminare.</p> <p>Le limitazioni introdotte dai citati commi concernano le seguenti voci di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8, D.L. 78/2010): la spesa inerente tale voce non può superare il 20% di quella impegnata per competenza per la medesima finalità nel bilancio 2009;➤ missioni (art. 6, comma 12, D.L. 78/2010): la spesa inerente a tale voce non può superare il 50% di quella impegnata per competenza per la medesima finalità nel bilancio 2009;➤ formazione (art. 6, comma 13 D.L. 78/2010): la spesa inerente tale voce non può superare il 50% di quella impegnata per competenza per la medesima finalità nel bilancio 2009;➤ spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 D.L. 78/2010): è preclusa la possibilità di effettuare a far data dal 1° gennaio



2011 ;

- incarichi di studi, consulenza (art. 6 comma 7, D.L. 78/2010): ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Dl. N. 101/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/13 e dell'art. 6, comma 7, del Dl. N. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, (anche) gli Enti Locali, per l'esercizio finanziario 2014, non possono sostenere spese per incarichi di studio e consulenza per un importo superiore l'80% delle spese medesime sostenute nel 2013 (20% dell' anno 2009). Per l'anno 2015, la spesa in parola non potrà eccedere il 75% di quella sostenuta per l'anno 2014.

Dai limiti di cui sopra sono escluse le spese per gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del Settore finanziario.

Inoltre, fermo restando questo quadro di norme, l'art. 14, comma 1, del Dl. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 ("Decreto Irpef"), ha apportato ulteriori limitazioni alla spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca.


Nel dettaglio, il citato comma 1 prevede che anche gli Enti Locali, a decorrere dal 2014, devono comunque contenere la spesa complessiva per i citati incarichi entro una determinata soglia che va calcolata in funzione della spesa di personale così come risultante dal bilancio consuntivo 2012. Il parametro di riferimento, che rimane fisso nel tempo e che sancisce l'impossibilità di stipulare nuovi contratti, si calcola nel modo che segue:

- percentuale del 4,2 della spesa di personale qualora essa risulti pari o inferiore a Euro 5 milioni, diversamente la percentuale scende all' 1,4.


- acquisto, manutenzione, noleggio, e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi l'art. 15, comma 1, del "Decreto Irpef", (Dl n. 66/2014 conv in L 89/2014).

- Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate omissis
... per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli



	<p>essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali.... omissis</p> <p>Ai sensi dell' art. 6, comma 10, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 purchè vengano rispettati i limiti complessivi di riduzione della spesa.</p> <p>La Corte dei Conti Sezioni autonomie, con parere in data 20.12.2013, ha confermato la possibilità di agire in termini complessivi di riduzione della spesa, dando facoltà agli enti locali di decidere dove e quanto tagliare fra le voci di contenimento;</p>
Misure di contenimento delle spese previste dall'art. 1, commi 141 e 165 della Legge n. 228/12	<p>➤ Acquisto di mobili e arredi</p> <p>Per gli anni 2013, 2014 e 2015 (anche) gli Enti Locali devono contenere le spese per mobili ed arredi entro il limite massimo di spesa del 20% delle spese della stessa natura sostenute in media negli anni 2010 e 2011, salvo che l' acquisto sia funzionale alla riduzione delle stesse, connesse alla conduzione degli immobili.</p> <p>Inoltre il DL 69/2013 convertito in L. 78/2013 ha previsto all' art 18, comma 8 septies l' esclusione dal limite di cui sopra per gli acquisti di mobile e arredi destinati all'uso scolastico e ai servizi dell'infanzia.</p>
Misure di contenimento delle spese previste dall'art. 12, commi 1-ter e 1-quinquies, del Dl. N. 98/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11. Art 1, comma 138 L. di stabilità 2013, art. 10 bis del D.L. 35/2013	<p>➤ Acquisto immobili</p> <p>L' art. 1, comma 138, della Legge n. <u>228/12</u> (" legge di stabilità 2013") ha disposto l'introduzione dei commi <i>1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies</i>, all'art. 12, del Dl. N. 98/11 ("<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11. Ai sensi della suddetta disposizione e dell'art. 10 bis del D.L. 35/2013, convertito con la Legge n. 64/2013 tutte le amministrazioni a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di prevenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal Patto di stabilità interno, gli Enti territoriali e gli Enti effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestante dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall' Agenzia del demanio.</p>
Misure di contenimento delle spese previste dall'art. 1, comma 146, della Legge n. 228/12	<p>➤ Incarichi di consulenza in materia informatica</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2013 (anche) gli Enti Locali "..... possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici...."</p>



<p>Misure di contenimento delle spese previste dall'art. 47, commi 8 e seguenti, del D.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 ("Decreto Irpef")</p>	<p>➤ A valere sugli anni 2014, 2015 e 2016 vige una particolare manovra di finanza pubblica tesa, nel suo complesso, a contenere la spesa degli Enti Locali. Gli importi "tagli" per ciascun Comune" sono determinati con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi...."</p> <p>Il Comune, al termine degli esercizi 2014, 2015 e 2016 con riferimento alle spese espressamente indicate nel comma 9, lett. a) dell'art. 47 citato nonché nei commi 1 e 2, dell'art. 14, e nel comma 1, dell'art. 15 ovverossia, rispettivamente :</p> <ul style="list-style-type: none">- acquisto o fornitura di beni e servizi;- incarichi di consulenza, studio e ricerca;- contratti di collaborazione coordinata e continuata;- acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi; <p>non deve aver effettuato impegni di spesa di importo superiore alle spese sostenute (in termini di competenza) per le medesime finalità nell'esercizio precedente, diminuite (queste ultime) dell'ammontare dei risparmi assegnati per ciascun anno alla Civica Amministrazione dal citato Decreto ministeriale.</p> <p>All'Organo di Revisione economico – finanziario di ciascuna Amministrazione viene affidato il compito di verificare che le misure di cui sopra siano adottate, dovendone dar atto nella relazione di cui al comma 166 dell'art. 1 della Legge n. 266/05 (cioè nella Relazione alla Corte dei Conti).</p>
<p>Misure di contenimento delle spese per canoni locazione passiva aventi per oggetto immobili ad uso istituzionale, DL n. 66 del 26.04.2014, convertito in Legge n. 89 del 23.06.2014 - art 3 del DL.96/2012, convertito dalla legge n. 35 del 7/8/2012 e successivamente modificato dall' art 10, comma 7 del DL n. 192 del 31.12.2014 conv. In Legge n. 11 del 27.02.2015</p>	<p>➤ Dal 1^o luglio 2014 anche gli Enti Locali, a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 66 del 26.04.2014, convertito in Legge n. 89 del 23.06.2014, dovranno ridurre del 15% i canoni di locazione passiva aventi per oggetto immobili a uso istituzionale dovuti in base a contratti in essere, come stabilito dall' art 3 del DL.96/2012, convertito dalla legge n. 35 del 7/8/2012 e successivamente modificato dall' art 10, comma 7 del DL n. 192 del 31.12.2014 conv. In Legge n. 11 del 27.02.2015.</p> <p>A conferma di ciò la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia in data 15 ottobre 2014 ha deliberato che, allo stato attuale, la riduzione dei canoni corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per la locazione di immobili ad uso istituzionale di cui all' art 3, comma 4, del DL n. 95/2012, trova applicazione, anche rispetto a contratti stipulati con enti territoriali proprietari, per i quali rimane salvo il diritto di recesso.</p> <p>La misura ridotta del canone, inoltre, va prevista anche nei contratti di nuova stipulazione o oggetto di rinnovo.</p>


DATO ATTO CHE:

- il responsabile del servizio finanziario/amministrativo, al fine dell' applicazione dei vincoli anzidetti al bilancio di previsione 2015, ha predisposto il prospetto ricognitivo dei limiti di spesa imposti dalla



vigente normativa tenuto conto delle indicazioni fornite in questi anni da norme di legge e dalla giurisprudenza che di seguito vengono riepilogate:

TIPOLOGIA DI SPESA	ATTIVITA' RICOGNITORIA
Consulenza e studi	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con delibera n. 6/CONTR/05 secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale in cui saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte relative;- gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Tali incarichi anche se non contemplati nel testo dell'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 sono comunque soggetti al taglio in quanto rappresentano una sotto tipologia degli incarichi di studio;- gli incarichi di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti. <p>L'attività ricognitoria, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera sopra citata, è stata effettuata tenendo conto che sono state escluse dalle spese gli incarichi di tutte le attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. Pertanto, sono stati esclusi gli incarichi riferiti a:</p> <ul style="list-style-type: none">- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;- rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione.
Spese di rappresentanza	<p>Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di individuare legittimamente se una spesa è quantificabile come spesa di rappresentanza.</p> <p>A tal fine il Consiglio Comunale, con deliberazione di C.C. n. 11 del 28/8/2012 ha approvato apposito regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza.</p>
Relazioni pubbliche	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base dell'art.1 comma 4 della legge 150/2000 "disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" secondo cui "sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire:</p> <ol style="list-style-type: none">a. l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;b. la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;c. la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente
Pubblicità	<p>L'attività ricognitoria delle spese di pubblicità è stata effettuata sulla base delle spese che vengono comunicate annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione riferite ad attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso</p>



	pubblici, le pubblicazioni delle gare di appalto.
Convegni e mostre	L'attività ricognitoria delle spese di pubblicità è stata effettuata sulla base delle spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre a qualsiasi titolo svolte.
Sponsorizzazioni	L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive, cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'ente eroga una somma di denaro. Si richiama il Parere n. 1075/2010 della Sez. Regionale di controllo della Corte di Conti Lombardia nel quale viene ritenuto che i contributi alle associazioni non rientrano nelle sponsorizzazioni.
Missioni	L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'ente. Non sono state considerate le spese di viaggio del personale in convenzione per il trasferimento da una sede all'altra in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missione dell'ente.
Attività di formazione	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica secondo cui tali tagli riguardano attività esclusivamente formative intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning. Sono state escluse dal taglio: -i processi "non strutturati nei termini della formazione" quali ad esempio la reingegnerizzazione dei processi e dei luoghi di lavoro, il tutoring, il mentoring e l'affiancamento; -le azioni formative finanziate con i fondi strutturali dell'U.E. -l'attività di formazione di cui alla Legge 190 in quanto come espresso dalla Corte dei Conti Emilia Romagna con parere 276/2013 del 20 novembre 2013, l'attività di formazione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha carattere obbligatorio, e stante l'assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa, nella fattispecie sia fuori dall'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art. 6 del D.L.78/2010
Spese autovetture	L'attività ricognitoria ha riguardato le spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi delle auto, escluse quelle per servizi istituzionali, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e tecnica/contabile, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b della Legge n. 213/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di recepire gli interventi per la formazione del bilancio preventivo 2015 e pluriennale 2015/2017, derivanti dalla ricognizione dei vincoli alla spesa pubblica introdotti dal legislatore, come nelle premesse elencati;



2. Di prendere atto che gli stanziamenti dei bilanci di previsione degli anni 2015 e seguenti ed i relativi impegni di spesa non dovranno superare i limiti di spesa imposti dalla normativa sopra richiamata;
3. Di demandare ai Responsabili di Servizio, ciascuno per propria competenza, il rispetto dei vincoli di spesa elencati nelle disposizioni sopra richiamate e riportate nella tabella allegata al Bilancio di previsione, nonché delle disposizioni che potranno essere emanate nel corso dell'anno 2015, tenuto conto del mutevole quadro normativo di riferimento;

Con successiva votazione unanime,

DELIBERA


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. (D. Lgs. n°267/2000) e s.m.i.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 26 del 08.06.2015

AVENTE PER OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI CUI AL DL 78/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE 122/2010 E S.M.I.

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 08.06.2015



Il Resp. del Servizio Finanziario

Aldo Paruscio

Letto , confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 8 GIU, 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Caiolo, 8 GIU, 2015


IL MESSO COMUNALE

Cinzia Vettovalli




IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni



Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali